

COMUNE DI CONDOVE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione consiliare n° 39 del 16.07.1993
e modificato con deliberazioni consiliari:**

- n° 8 del 01.03.1994**
- n° 25 del 26.04.1999**
- n° 15 del 23.03.2004**
- n° 27 del 06.05.2015**
- n° 13 del 27.3.2017**
- n° 17 del 26.03.2019**

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera mortuaria di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che

non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso, Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964 n° 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, le cui funzioni sono esercitate da un medico nominato dall'unità sanitaria locale competente.

Presso l'ufficio igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti dell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco ne richiede l'accertamento al medico necroscopo il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente,

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che la provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18 e comunque non dopo le trenta ore. Il medico ha il compito di accertare la

morte redigendo il certificato di cui all'art. 141, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. da 1 al 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettivo-diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'ufficiale dello stato civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il coordinatore sanitario dell'autorità sanitaria locale.

Art. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 11

Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo stato civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe e probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n° 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute al domicilio quando la morte sia

dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 14

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185 in quanto applicabili.

Art. 15

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975 n° 644 e successive modificazioni.

Art. 17

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitari o dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 19

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8 e 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

Art. 20

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultati nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto, funzione come tale la camera mortuaria.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) del 1° comma.

Art. 21

I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185.

Nel Comune di Condove, in quanto la popolazione è inferiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione può non essere distinto dall'obitorio ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Capitolo III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.

Art. 24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. Se di zinco, a 1,5 mm. Se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Ciò deve risultare da un attestato del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 26

Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo dei necrofori sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento, Nella cassa prima della chiusura dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura in legno in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27

Ai sensi di quanto dispone l'art. 16 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. N° 285/1990, il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune nei casi previsti dalla legge;

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

La tariffa di cui al primo comma disciplinerà anche l'imposizione del diritto di cui all'art. 19 del regolamento sopracitato.

Art. 28

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamento speciali.

L'incarico del trasporto d'un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N° 285.

Art. 29

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono, Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaco di questi Comuni.

Art. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimento o lungo la via per infortuni o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimitero dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte-

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art- 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'unità sanitaria locale competente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero previsti dal successivo articolo 36 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 32

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

I cortei funebri debbono, di regola, Seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 34

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 35

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 36

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrafattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. Di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore da decesso, Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 38

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n° 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n° 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285

Art. 39

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare esecuzione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 108 n° 7 del presente regolamento, Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia il parere favorevole dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 40

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 41

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 42

Il trasporto di ossa umani e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolta in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40,41,42,43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Capitolo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 44

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n° 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 45

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 46

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 47

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche dell'edificio per dette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 48

Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione fermo restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 29 e 38 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 49

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, oltre che nel cimitero anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, deve risultare da un apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 50

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità giudiziaria non si può procedere ad un'autopsia se non nei casi e con le modalità di cui all'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Le autopsie debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n° 285. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4- Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni.

Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente articolo 14.

Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 51

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di conservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrafattivo di cui all'art. 36 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 16,17 e 18.

Art. 52

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185 in quanto applicabili.

Capitolo VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 53

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n° 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per le tumulazioni occorrono i certificati del medico necroscopo ex artt. 1 e 4, 4° comma del D.P.R. 285/90, che devono essere fatti pervenire all'Ufficio di Stato civile comunale al fine del rilascio del nullaosta ai funerali. Tale nullaosta sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno esser raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 54

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- 2) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi.
- 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 55

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 56

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 57

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei crenati;
- g) di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Capitolo VIII

INUMAZIONI

Art. 58

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, all'aperto ed al coperto, i quali devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 59

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del custode del cimitero, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 60

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 61

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metro 2,20 e la larghezza di metro 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metro 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadavere di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metro 1,50 ed una larghezza di metro 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metro 0,50 da ogni lato.

Art. 62

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono

essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro coi collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 63

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, potranno essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 64

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente Art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 65

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine, Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse nel campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 66

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunto, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo, Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capitolo IX

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 67

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o avelli o loculi individuali;
- c) cellette ossario per la raccolta dei resti mortali individuali;

Art. 68

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettera a) e b) del precedente Art. 67, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 69

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 67 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 70

L'apertura, la chiusura e le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono a carico dei privati concessionari. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione.

Art. 71

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse a persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Condove o ad Enti. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari. In questi casi il concessionario dovrà produrre dichiarazione che motivi la richiesta.

Nel casi di concessione a persone fisiche, i concessionari possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea diretta e collaterale di qualunque grado nonché gli affini entro il 4° grado;
- 2) I conviventi anagraficamente residenti con il concessionario.

Nelle tombe di famiglia non è consentito il deposito temporaneo di feretri.

Art. 72

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (così come indicato al punto 13.3 della circolare 24.06.1993 n° 24 del Ministero della Sanità pubblicata sulla G.U. N° 158/8.7.1993).

I loculi saranno concessi al momento del decesso ai residenti anagraficamente e di fatto nel territorio del Comune di Condove. Potranno altresì essere concessi per la tumulazione di persone residenti presso case di riposo o altri Comuni, purchè risultino essere state residenti per almeno 20 anni nel Comune di Condove.

Gli stessi verranno assegnati come segue:

1[^] e 2[^] fila dal basso: in ordine progressivo dall'alto in basso e da destra verso sinistra.

3[^] fila: in ordine progressivo da destra verso sinistra.

4[^] fila: in ordine progressivo da destra verso sinistra.

5[^] fila: in ordine progressivo da destra verso sinistra

Le cellette ossario vengono concesse ai parenti delle persone inumate e/o tumulate nei cimiteri comunali ed ai richiedenti residenti per parenti fino al terzo grado ed affini entro il primo grado al momento della esumazione, della estumulazione o traslazione; le stesse verranno

assegnate in ordine progressivo dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra.

Il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Il Cittadino, o suoi aventi causa, che ha chiesto ed ottenuto in concessione il terreno per la costruzione di una tomba di famiglia nel cimitero comunale di Condove o che abbia optato per la cremazione dei propri resti, può restituire allo stesso Comune i loculi cimiteriali che eventualmente abbia avuto in concessione prima dell'area cimiteriale o della sua eventuale iscrizione alla Società per la Cremazione. Dietro apposita domanda da parte dell'interessato sarà restituita la somma versata alla Tesoreria Comunale nella misura del 100%. Il loculo utilizzato per un periodo non superiore ai dieci anni e poi lasciato libero per la collocazione in altra sede del feretro, dovrà essere restituito al Comune. In tal caso all'interessato verrà restituita la somma versata alla Tesoreria Comunale nella misura del 70%.

In ogni caso dal decesso del concessionario, la mancata utilizzazione del loculo, determina automaticamente la cessazione del contratto a suo tempo stipulato.

Art. 73

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Art. 74

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su richiesta della persona interessata, dietro pagamento dei diritti dovuti e successiva scrittura privata. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro, Dette sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. Ad opera e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 75

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 76

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 77

77.1 Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione

del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere manifesti murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

77.2 Nel corso della durata novantanovenne è consentito al concessionario procedere all'estumulazione delle salme, a proprie spese e ai sensi delle norme vigenti, con possibilità di collocazione dei resti mortali o delle ceneri all'interno del sepolcro stesso.

Spetta al Comune la verifica dell'effettiva titolarità o della regolarità della successione, mentre è richiesto al concessionario il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la collocazione dei feretri all'interno del sepolcro

Art. 78

78.1 Le concessioni a tempo determinato di durata eventuale eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 ottobre 1990 n° 285.

78.2 Ai concessionari delle suddette tombe di famiglia a tempo determinato per una durata eccedente i 99 anni è consentito procedere all'estumulazione delle salme, a proprie spese e ai sensi delle norme vigenti, **con obbligo di rinnovo della concessione.**

Tale rinnovo sarà concesso per un periodo di anni 99 previo:

- Verifica dell'effettiva titolarità o della regolarità della successione;

- Sottoscrizione del nuovo contratto, ai sensi di legge;
- Pagamento del costo quantificato dalla Giunta Comunale.

Il concessionario è altresì tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la collocazione dei feretri all'interno del sepolcro.

ART. 78 BIS

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali di durata eventuale eccedenti i 99 anni potranno essere revocate e rientrare nella disponibilità del Comune quando ricorrano una delle seguenti condizioni non previste dall'art. 78:

- a) qualora non vi siano eredi od aventi titolo dei concessionari;
- b) presunzione ed accertamento dello stato di abbandono e vane ricerche delle persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella;
- c) quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non venga effettuata regolare manutenzione alla tomba stessa;

Allo scopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere manifesti murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Trascorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione e dopo aver esperito le comunicazioni dovute ai legittimi successori il Comune rientrerà in possesso delle suddette tombe e farà rientrare i resti mortali nell'ossario comune.

Art. 79

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario. La Giunta Comunale determina gli obblighi a cui devono attenersi i concessionari nella costruzione delle sepolture.

Art. 79 bis

Per le cellette ossario, la cui concessione non risulta da regolare atto scritto o presunto tale, la Giunta Comunale, dopo aver determinato mediante avvisi murali la propria intenzione a problematiche. rientrarne in possesso, potrà stabilire i tempi, i modi ed i luoghi per la definizione delle problematiche.

Capitolo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 80

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è scorso, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 81

Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 82

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del cimitero, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero, In tale caso i resti devono essere

rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente Art. 42. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 ottobre 1982 n° 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 83

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 84

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie e sono normate dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) e dalle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Piemonte o dall'ASL.

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni;

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:

A richiesta dei famigliari interessati, qualora la permanenza nel feretro sia inferiore 20 anni;

Su ordine dell' Autorità Giudiziaria.

Art. 85

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia. Il cadavere sarà trasferito nella sala autoptica a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 86

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario consti la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria consti la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10.9.1990 N° 285. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente Art. 85.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria 10.9.1990 n° 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 87

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di stato civile.

Art. 88

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 89

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre a meno che non si tratti di cimitero di comune montano.

Art. 90

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 91

Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata, Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 92

Nei casi di estumulazione di salme, autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme dei compensi per assistenza e per l'opera del personale comunale.

Capitolo XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 93

Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso – durante la vita – la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Nei cimiteri del comune di Condove potranno essere inumate le salme delle persone residenti o che hanno avuto in vita la residenza per almeno cinque anni nel comune stesso. Inoltre nei cimitero delle frazioni montane di Mocchie, Frassinere, Lajetto e Maffiotto potranno essere inumate le salme delle persone non residenti a condizione che possano comprovare particolari legami affettivi, sociali, culturali con al comunità locale e fatte salve la disponibilità di spazio nei cimiteri. Tutte le spese inerenti saranno poste a carico dei richiedenti.

Art. 94

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 10.9.1990 N° 285 e contemplate dall'art. 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934 n° 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture provate esistenti nel cimitero.

Art. 95

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, L'unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Capitolo XII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 96

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 97

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio, Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte, E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 98

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero, Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 99

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 100

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 101

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta la giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure il provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 102

Qualunque asportazione di materiali o di oggetto ornamentali dal cimitero è vietata come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici

fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme del cimitero.

Art. 103

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni al cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

Art. 104

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 105

Chiunque all'interno del cimitero temesse una contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 106

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 107

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Art. 108

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga

consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

- 8) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 9) avvertire il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 109

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 5.3.1963 n° 1031).

Capitolo XIV

SANZIONI

Art. 110

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N° 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitaria del 27.7.1934 n° 1265 e della legge 24.11.1981 n° 689

Capitolo XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 111

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 N° 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27.7.1934 n° 1265.

Art. 112

Il presente regolamento che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva per la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

Capitolo I: **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E
ACCERTAMENTO DEI DECESSI
RISCONTRO DIAGNOSTICO**

Capitolo II: **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

Capitolo III: **DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

Capitolo IV: **TRASPORTO DEI CADAVERI**

Capitolo V: **RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E
PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI
TRAPIANTO TERAPEUTICO**

Capitolo VI: **CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

Capitolo VII: **CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

Capitolo VIII: **INUMAZIONI**

Capitolo IX: **TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)**

Capitolo X: **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Capitolo XI: **NORME GENERALI DI VIGILANZA**

Capitolo XII: **POLIZIA DEL CIMITERO**

Capitolo XIII: **CUSTODE DEL CIMITERO E SUE
ATTRIBUZIONI**

Capitolo XIV: **SANZIONI**

Capitolo XV: **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
23.03.2004 con deliberazione n. 15;**
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30.03.2004 al 13.04.2004;**
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
9.04.2004 (data di esecutività della delibera di approvazione) al
23.04.2004**
- 4) E' entrato in vigore in data 24.04.2004.**
- 5) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del
06.05.2015 con deliberazione n. 27 pubblicata all'albo pretorio on-line
dal 20.5.2015 al 3.6.015 con pubblicazione n. 271.**

Data 26.04.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. BARBIERI Antonino